

## MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER USO FAMILIARE

### IL SINDACO

- VISTO il Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle carni approvato con R.D. 20.12.1928 n. 3298;
- VISTI i Regolamenti CE n. 178/02, 852/04, 853/04, e 1099/09;
- VISTO il Regolamento (UE) 1375/15;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 200/10
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3888 del 31/12/2001 e s.m. e i.;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3710 del 20/11/2007 e s.m. e i.;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2560 del 16/09/2008;
- VISTA la proposta del Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'Azienda ULSS n. 15 "Alta Padovana";
- RITENUTO necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio in modo da garantire l'ispezione delle carni e le verifiche sul rispetto del benessere degli animali;

### ORDINA

- 1) La macellazione dei suini a domicilio, per **l'esclusivo consumo domestico privato**, di uno o al massimo due capi, è consentita dal 2 novembre 2016 al 28 febbraio 2017.
- 2) Coloro che intendano macellare altri suini oltre ai due consentiti, coloro che intendano farlo in un periodo diverso da quello indicato al punto 1) e quanti intendano farlo a scopo di commercio, dovranno macellare gli animali presso un macello riconosciuto, anziché presso il proprio domicilio.
- 3) Gli interessati, almeno 3 giorni prima della macellazione, devono presentare domanda a questo comune, corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento con bollettino di CCP in favore dell'Az. ULSS 15 – Cittadella - Servizio Tesoreria (CC n. 16568354 - causale 0052) come segue:
  - macellazione di un suino .....€ 35,00
  - macellazione di due suini (nella stessa giornata).....€ 43,00
- 4) E' vietata la macellazione nel pomeriggio del sabato, nei giorni festivi e nelle ore notturne.
- 5) E' vietata la macellazione dei suini per conto di terzi; **è vietata altresì qualsiasi forma di commercializzazione delle carni o dei prodotti ottenuti dalla loro lavorazione**, dei suini macellati per il consumo domestico privato.
- 6) Il proprietario o una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario, dovrà procedere alla macellazione dei suini assicurando:
  - che agli animali siano risparmiati dolori, ansia e sofferenze evitabili;
  - che gli animali siano abbattuti esclusivamente previo stordimento con pistola a proiettile captivo;
- 7) La lavorazione delle carni potrà iniziare soltanto una volta effettuata la visita sanitaria post mortem da parte del Veterinario Ufficiale che rilascerà apposita attestazione dell'esito della stessa. **Al Veterinario Ufficiale dovrà essere esibita l'apposita documentazione (Mod. 4 all. al DPR n.320/54) circa la provenienza degli animali.**

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa verrà data la più ampia diffusione a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda U.L.S.S. n.15 – Alta Padovana.

### **I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE**

Dalla residenza Municipale, li 20/10/2016

IL SINDACO  
Lorenzo Zanon  
(F.to)  
